

REGOLAMENTO PROVA D'ESAME INTEGRATA DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 24 ottobre 2008

1. I Regolamenti didattici approvati dal Consiglio di Facoltà il 17 settembre 2008 prevedono, la possibilità di organizzare, per alcuni insegnamenti, una “prova d’esame integrata”. In particolare, tali prove sono attualmente previste dagli ordinamenti didattici di alcuni Corsi di laurea magistrale o nell’ambito di specifici curricula.

Si riportano di seguito i Corsi di laurea magistrale/curricula e gli insegnamenti per i quali è attualmente previsto un prova d’esame integrata (di seguito “esame integrato”):

- *Corso di laurea magistrale in Economia e finanza – curriculum “Banca e finanza”:*

Teoria della finanza- Finanza quantitativa

- *Corso di laurea magistrale in Economia e finanza – curriculum “Economia e finanza pubblica”:*

Teoria della finanza - Finanza quantitativa

Economia pubblica - Finanza pubblica e mercati finanziari

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche (A) - Analisi e valutazione delle politiche pubbliche (B)

- *Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale – curriculum “Amministrazione, finanza e controllo”:*

Misurazioni d’azienda e governo societario – Analisi e gestione delle performance aziendali

- *Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale – curriculum “Management”:*

Comportamento organizzativo – Strategia d’impresa

Metodi matematici per la gestione aziendale – Metodi statistici per la gestione aziendale 2.

2. **Qualora il piano di studio preveda come attività obbligatorie entrambi gli insegnamenti**, lo studente è tenuto a sostenere un esame integrato. La valutazione finale di profitto, unitaria e collegiale, riferita ad entrambi gli insegnamenti, verrà stabilita dalla “Commissione d’esame integrato” costituita secondo le modalità indicate al successivo punto 9);
3. **Qualora il piano di studio preveda come attività obbligatoria solo un insegnamento**, lo studente dovrà sostenere esclusivamente la prova d’esame relativa al singolo insegnamento; qualora il secondo insegnamento venga incluso nel piano di studio come “attività a libera scelta”, lo studente potrà sostenere successivamente l’esame relativo al secondo insegnamento. Le valutazioni finali di profitto dovranno essere in questo caso riferite ai singoli insegnamenti e registrate separatamente.
4. **Qualora il piano di studi preveda come “attività a libera scelta” entrambi gli insegnamenti**, lo studente potrà i) sostenere separatamente gli esami relativi ai singoli insegnamenti, oppure ii) potrà sostenere un esame integrato. Nel primo caso, le valutazioni finali di profitto dovranno intendersi riferite ai singoli insegnamenti e registrate separatamente; nel secondo caso, la valutazione finale di profitto, stabilita dalla Commissione d’esame integrato, dovrà intendersi riferita ad entrambi gli insegnamenti.
5. **Iscrizione agli esami e comunicazione delle valutazioni di profitto.** Al fine di consentire l’iscrizione agli esami e la successiva comunicazione delle valutazioni finali di profitto, in occasione di ogni appello verranno predisposte dalla Presidenza i) liste di iscrizione agli

esami per i singoli insegnamenti e ii) liste di iscrizione riservate agli studenti tenuti a sostenere l'esame integrato. Qualora il piano di studio comprenda come attività obbligatorie entrambi gli insegnamenti, gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le liste "esame integrato" e i docenti dovranno utilizzare esclusivamente tali liste per comunicare la valutazione finale di profitto, unitaria, relativa ad entrambi gli insegnamenti.

6. **Registrazione degli esiti degli accertamenti di profitto.** Per gli studenti tenuti a sostenere l'esame integrato, la registrazione della valutazione finale di profitto dovrà essere unica e riferita quindi ad entrambi gli insegnamenti; negli altri casi, gli esiti degli accertamenti di profitto dovranno essere registrati separatamente.
7. **Organizzazione degli esami integrati.** Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 8), quando gli studenti sono tenuti a sostenere un esame integrato, l'esame, unico, dovrà riguardare entrambi gli insegnamenti. Per esigenze organizzative, la Commissione d'esame integrato potrà eventualmente prevedere prove parziali, purché tali prove vengano organizzate nello stesso appello, di regola nello stesso giorno.
8. **Prove intermedie.** Qualora gli insegnamenti per i quali gli studenti sono tenuti a sostenere un esame integrato vengano erogati in diversi semestri, è autorizzata l'organizzazione, al termine di ciascun semestre, di prove intermedie ("di fine corso") riferibili ai singoli insegnamenti; i docenti potranno comunicare gli esiti delle prove intermedie esclusivamente attraverso la sezione "materiali didattici" disponibile nel sito web della Facoltà. Al termine del secondo semestre gli studenti potranno sostenere la seconda prova intermedia. Qualora, in entrambe le prove intermedie, lo studente abbia riportato una votazione non inferiore a 18/30, la Commissione d'esame integrato procederà alla registrazione della valutazione finale di profitto. Qualora uno studente abbia sostenuto e superato con esito positivo una delle due prove intermedie, al termine del primo o del secondo semestre, dovrà sostenere con esito positivo la seconda prova entro lo stesso anno accademico; in caso contrario, gli esiti delle singole prove verranno annullati e lo studente dovrà sostenere l'esame integrato.
9. **Commissione d'esame integrato.** La Commissione d'esame integrato è formata dai docenti titolari degli insegnamenti più eventuali membri supplenti designati dal Consiglio di Facoltà in occasione della costituzione delle commissioni d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame integrato è individuato nel docente titolare del corso cui è attribuito il più elevato numero di CFU. La Commissione d'esame integrato determinerà collegialmente la valutazione finale di profitto. Qualora, per esigenze organizzative, la Commissione deliberi di organizzare prove parziali non è comunque possibile prevedere eventuali "compensazioni" tra gli esiti positivi e negativi delle singole prove qualora esse siano riferibili ai singoli insegnamenti.
10. **Estensioni del presente Regolamento.** Qualora la Facoltà deliberi l'organizzazione di esami integrati per ulteriori insegnamenti rispetto a quelli indicati al punto 1), quanto previsto dal presente Regolamento si applicherà anche agli eventuali ulteriori insegnamenti.